



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N. 14 del 03/03/2025

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE RELATIVA AL DIVIETO DI UTILIZZO AI FINI ALIMENTARI DELL'ACQUA EROGATA PRESSO IL COMPARTO C.I.P.N.E.S. - COMUNE DI OLBIA

IL SINDACO

PRESO ATTO della comunicazione trasmessa dall'Azienda socio-sanitaria Locale n° 2 di Olbia in data 28/02/2025 ed acquisita al protocollo dell'Ente con n. 25331 del 28/02/2025 con la quale si evidenzia che dagli esiti effettuati dall'ARPAS di Sassari sulle acque prelevate in data 24/02/2025 nel punto di consegna – **Via Indonesia – Zona Industriale Cala Cocciani - Olbia e Via Capoverde 33/F – Comune di Olbia** emerge la NON rispondenza delle acque per superamento del parametro relativo ai **Triometani**;

CONSIDERATO che entro la nota di cui sopra viene indicato che le acque di cui trattasi devono ritenersi, **ai sensi del D.Lgs. 23/02/2023 n° 18 NON IDONEE all'utilizzo come acqua potabile e perciò si indica di EVITARE il suo consumo come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti, quando l'acqua rappresenta uno degli ingredienti principali, come ad es. nelle minestre, mentre è possibile l'utilizzo per il solo lavaggio di alimenti e per l'igiene sia della persona che della casa;**

EFFETTUATA la valutazione del rischio da parte del Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della ASL 2 di Olbia con la quale esprime il giudizio sanitario **di acqua NON idonea al consumo umano.**

VISTO l'Art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che sancisce che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO l'art. 10 del D. Lgs. n. 31/2001 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso;

ORDINA

1. Il divieto dell'utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata nel comparto C.I.P.N.E.S. Comune di Olbia in quanto **ai sensi del D.Lgs. 23/02/2023 n° 18 è da considerarsi NON IDONEA all'utilizzo come acqua potabile e perciò si indica di EVITARE il suo consumo come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti, quando l'acqua rappresenta uno degli**



ingredienti principali, come ad es. nelle minestre, mentre è possibile l'utilizzo per il solo lavaggio di alimenti e per l'igiene sia della persona che della casa;

2. Il presente divieto è valido fino alla comunicazione da parte della ASL n. 2 di Olbia dell'avvenuto ripristino delle condizioni di conformità dell'acqua erogata ai parametri di legge;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa in copia:

- Al Comando di Polizia Municipale;
- Al C.I.P.N.E.S. sede di Olbia;
- Al Consorzio di Bonifica della Gallura sede di Olbia;
- All'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia;
- Agli organi di stampa per la diffusione alla cittadinanza;
- Al Ced del Comune di Olbia per la pubblicazione sul Sito Istituzionale dell'Ente;
- All'Ufficio Messi Comunali per provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

Il Sindaco
Settimo Nizzi

Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia degli atti presso il seguente ufficio / servizio: Ufficio Idrico Integrato nel seguente orario d'ufficio dalle 10:00 alle 13:00 dal Lunedì al Venerdì

Olbia, 03/03/2025

Il Sindaco
SETTIMO NIZZI
documento firmato digitalmente